



DECRETO DIRIGENZIALE N. **261** /DA del **04 GIU. 2024**

OGGETTO: Concessione permessi mensili retribuiti - art. 33, comma 3 Legge n° 104/92 e ss.mm.ii.
Dipendente matr. n° 3782.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge n° 104/92, art. 33, comma 3 e s.m.i., apportate dall'art. 24 Legge n° 183 del 04/11/2010 che recita testualmente: *"A condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente, ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti".*

VISTA la richiesta della dipendente presentata il 20/05/2024 assunta al protocollo dell'ente con n. 13330 volta a poter fruire dei permessi mensili, ai sensi dell'art.33-comma 6 della legge n.104/92 e s.m.i, per sé stessa quale portatrice di handicap in situazione di gravità;

VISTO il verbale sanitario definitivo n. 9091000147044 della "Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap", rilasciata dall'INPS di Messina definito il 06/05/2024 con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n° 104/1992, è stato accertato lo stato di portatore di handicap grave;

CONSIDERATO che la dipendente è tenuta a presentare quanto prima ed obbligatoriamente - pena la decadenza – il verbale relativo alle successive visite di revisione da parte degli organi competenti, dato atto che, nelle more dell'effettuazione della visita di revisione e del relativo iter di verifica, i diritti acquisiti in materia verranno prorogati, secondo quanto disposto nell'art. 25 della Legge n. 114 del 11/8/2014;

CONSIDERATO che è obbligo per la dipendente comunicare preventivamente, per motivi di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, la programmazione dei permessi mensili da usufruire ed altresì, comunicare entro il termine di gg. 30, ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione di detti permessi;



RITENUTO, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta della dipendente in argomento concedendo alla stessa, i benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i.,

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

RICONOSCERE alla dipendente matricola n. 3782 i benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i.,

AUTORIZZARE la dipendente matr. n. 3782 ad assentarsi dal servizio per giorni 1 (uno), usufruendo del permesso mensile, in applicazione della normativa vigente.

TRASMETTERE copia del presente decreto:

- alla Dipendente interessata;
- al Responsabile Linea Esazione.

IL Responsabile Ufficio Personale
Dott. Walter Zampogna

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio